

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

1

CORTE DEI CONTI



0011528-22/10/2015-SC_LOM-187-P

Al Sindaco del Comune
di Santa Margherita di Staffora (PV)

Al Consiglio Comunale
di Santa Margherita di Staffora (PV)

All'Organo di revisione del Comune
di Santa Margherita di Staffora (PV)

Si trasmette la deliberazione n. 334 del 15 ottobre 2015 emessa da questa Sezione Regionale di Controllo con richiesta di far pervenire copia della presente agli organi di indirizzo.

Il funzionario
Anna Maria Andreis





REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Giancarlo Astegiano	Presidente f.f.
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario (Relatore)
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'Adunanza del 23 settembre 2015



visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
esaminate la relazioni dell'Organo di revisione contabile del Comune di Santa Margherita di Staffora (PV) sui rendiconti degli esercizi 2012 e 2013, pervenute a questa Sezione regionale;

viste la richiesta istruttoria trasmessa in data 26 febbraio 2015 e la risposta fornita con la nota del 20 aprile 2015;

vista la relazione sulla situazione finanziaria del Comune, a firma del Sindaco e del Responsabile del Servizio finanziario, trasmessa con nota n. 452 del 14 aprile 2015;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 146/2015 del 11 settembre 2015, con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 23 settembre 2015;

vista la memoria dell'ente trasmessa in data 22 settembre 2015;

udito il relatore, dott. Paolo Bertozzi;

udito, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, il Sindaco Andrea Gandolfi.

Premesso in fatto

L'Organo di revisione contabile del comune di Santa Margherita di Staffora, in adempimento di quanto richiesto dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha redatto le relazioni sui rendiconti degli esercizi finanziari 2012 e 2013 dell'ente, trasmettendoli a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, mediante l'applicativo SI.Qu.EL.

Si precisa al riguardo che la relazione sul rendiconto 2012 è stata trasmessa in data 8 ottobre 2014 a quasi un anno di distanza rispetto al termine fissato al 30 novembre 2013.

L'invio tardivo (accertato con la pronuncia n. 336/2014/PRSP del 14 ottobre 2014) ne ha determinato l'esame congiunto alla relazione sul rendiconto del successivo esercizio 2013.

Lo stesso Organo di revisione, in risposta alle specifiche richieste del Magistrato istruttore, con nota del 20 aprile 2015, ha fornito chiarimenti sui dati contabili trasmessi.

Ulteriori chiarimenti sulla situazione finanziaria dell'ente sono stati comunicati dalla stessa amministrazione comunale con la nota del 14 aprile 2015 a firma del Sindaco, e del Responsabile del Servizio finanziario.

Dall'esame delle relazioni e della documentazione successivamente acquisita sono emersi i profili di criticità nella gestione finanziaria dell'ente di seguito elencati.

1. Anticipazioni di tesoreria:

- reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria per entrambi gli esercizi considerati (con superamento, nel 2012, del parametro di deficiarietà strutturale n. 9 di cui al DM 13 febbraio 2013).

2. Residui attivi:

- elevato volume dei residui attivi provenienti dalla gestione di competenza relativi ai titoli I e III delle entrate, con superamento del parametro di deficiarietà strutturale n. 2, nel 2012;

- elevato ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui ante 2009, relativi al titolo I e III delle entrate e la mancata costituzione del fondo svalutazione crediti.

3. Residui passivi:

- elevata incidenza dei residui passivi di Titolo I sugli impegni della medesima spesa corrente, con superamento del parametro di deficiarietà strutturale n. 4;
- presenza di fatture per la prestazione di servizi che non trovano copertura nei residui passivi, derivanti da stanziamenti ed impegni pregressi;
- elevato volume di residui passivi di Titolo II data l'apparente insufficienza delle risorse presenti in cassa, sommate a quelle derivanti dall'eventuale riscossione dei residui attivi di Titolo IV e V.

4. Indebitamento:

- il mancato rispetto dei limiti di indebitamento con l'elevata incidenza dei debiti di finanziamenti non assistiti da contribuzione sulle entrate correnti (157,05%) con superamento del parametro di deficiarietà strutturale n. 7.
- 5. Riscossioni di competenza e recupero dell'evasione tributaria:**
- difficoltà di riscossione e assenza di attività per il recupero dell'evasione tributaria.

Il magistrato istruttore ha ritenuto di sottoporre la situazione finanziaria del Comune alla valutazione collegiale della Sezione, convocata allo scopo, nell'adunanza pubblica del 23 settembre 2015.

In adunanza, dopo la relazione del magistrato istruttore, è intervenuto il Sindaco del Comune che, riprendendo il contenuto della memoria depositata, ha fornito ulteriori chiarimenti sullo stato delle finanze comunali e sulle iniziative poste in essere per il ripristino della sana gestione dell'ente.

Considerato in diritto

1) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.
L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addìvenire al loro superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione ritiene di dover confermare la sussistenza delle criticità indicate sulla base e nei limiti delle seguenti considerazioni.

1. Anticipazioni di tesoreria.

L'ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 355 nel corso del 2013 per complessivi euro 93.238,60 (come specificato nella risposta istruttoria fornita dall'Organo di revisione a rettifica del dato riportato nel questionario Si.Qu.EL di euro 140.813,42), maturando interessi passivi per euro 3.788,00.

L'anticipazione era stata usufruita anche nel precedente esercizio 2012 per euro 157.189,90 di cui 91.728,69 non restituiti a fine esercizio con conseguente superamento del parametro di deficiarietà strutturale n. 9 di cui al DM 18 febbraio 2013.

L'amministrazione comunale, nella memoria depositata, ha precisato al riguardo che l'adozione di una politica di riduzione dei costi di gestione ha consentito, 2015, di limitare il ricorso all'anticipazione.

Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell'art. 222 del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, può concedere allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Si deve tuttavia rimarcare che tale forma di finanziamento, ancorché rispettosa dei predetti limiti, debba costituire una operazione eccezionale consentita per superare momentanee deficienze di cassa e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale.

L'azione, soprattutto se reiterata nel tempo e per importi rilevanti, oltre a produrre un aggravio finanziario derivante dagli interessi passivi che maturano sulla somma concessa in anticipazione per il periodo di utilizzo, costituisce il sintomo di un evidente squilibrio di bilancio, in particolare della gestione di competenza, denotando l'incapacità dell'ente di riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa, senza ricorrere all'indebitamento.

Né del resto il Comune sembra in grado di far fronte ai momentanei squilibri di cassa con l'utilizzo dei fondi a specifica destinazione nel rispetto della normativa prevista dall'art. 195 del TUEL.

L'anticipazione usufruita senza soluzione di continuità viene in questo modo a trasformarsi in una forma di debito di medio termine che richiede l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento.

Appare quindi necessario che l'amministrazione, valutate attentamente le cause che hanno determinato una costante carenza di liquidità, provveda ad attivare tutte le misure necessarie per limitare il ricorso alle anticipazioni di cassa, a cominciare da una pronta riscossione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio e dei residui attivi.

2. Residui attivi di parte corrente.

Particolarmente scarsa appare, di contro, la capacità di riscossione delle entrate "proprie" accertate nel corso dell'esercizio, testimoniata dall'elevato ammontare dei residui attivi dei titoli I e III provenienti dalle gestioni di competenza, rilevati nella misura di euro 202.226,71 nel 2012 (49,59% delle entrate accertate, con superamento del parametro di deficiarietà strutturale n. 2) e di euro 86.348,36 nel 2013.

Decisamente elevato risulta anche l'ammontare dei residui, sempre dei titoli I e III, provenienti da entrate accertate in esercizi anteriori al 2009 e mantenuti nel conto del bilancio alla chiusura dell'esercizio 2013 (corrispondenti ad euro 90.301,16, pari ad oltre un

quarto dell'intero ammontare dei residui attivi di parte corrente) e con una fortissima incidenza sull'avanzo di amministrazione pari ad euro 1.524,69

Nella memoria depositata si rappresenta che i residui attivi della gestione di competenza 2012 sono stati quasi interamente riscossi nel corso del successivo esercizio finanziario, mentre i residui attivi dei titoli I e III anteriori al 2009 sono per la maggior parte derivanti da mancati introiti di somme derivanti da accertamenti ICI e Tassa rifiuti, per i quali sono già stati emessi i ruoli coattivi tramite l'agente della riscossione Equitalia.

Si precisa inoltre che in sede di riaccertamento straordinario sono stati eliminati residui attivi per quasi 119.000 euro e che per effetto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità si è determinato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 138.088,05, che verrà recuperato in 30 quote annuali costati da imputare nei singoli esercizi finanziari, a partire dal bilancio di previsione dell'anno 2015, mediante le modalità previste dall'articolo 188 del TUEL.

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, ricorda che il mantenimento in bilancio di residui attivi, specie se riferibili ad esercizi risalenti nel tempo, deve ritenersi subordinato ad una corretta verifica, oltre che dell'astratta esigibilità, anche della concreta riscuotibilità degli stessi nonché dei motivi della loro mancata riscossione.

I principi contabili e le disposizioni di legge che regolano la formazione del rendiconto impongono, infatti, che i residui non esigibili o non riscuotibili siano stralciati dal conto del bilancio ed inseriti nel conto del patrimonio per poi essere definitivamente eliminati dalle scritture contabili al compimento del termine di prescrizione.

Residui inesigibili o comunque non riscuotibili mantenuti nel rendiconto incidono necessariamente sull'attendibilità dell'avanzo di amministrazione con possibili conseguenze negative sui futuri equilibri di bilancio.

L'esigenza di una corretta e prudente valutazione dei residui attivi è stata ribadita dall'art. 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ove si afferma che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui al titolo primo e terzo dell'entrata, aventi anzitutto superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità".

Si ricorda inoltre che la predetta disposizione, ancora applicabile ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014, è stata abrogata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che, nel dettare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali in vigore dall'esercizio 2015, impone l'accantonamento di una quota dell'avanzo di



amministrazione ad un apposito "fondo crediti di dubbia esigibilità" secondo criteri, stabiliti dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato allo stesso decreto, ispirati alla salvaguardia degli equilibrio di bilancio dell'ente a fronte del rischio della mancata riscossione dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio.

La Sezione, anche in considerazione del riaccertamento straordinario dei residui richiesto agli enti locali in vista del passaggio al nuovo ordinamento contabile, si riserva di verificare nei successivi controlli ad essa intestati le ragioni del mantenimento dei residui e la corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

3. Residui passivi.

L'ente ha inoltre conservato nel conto del bilancio, alla chiusura dell'esercizio 2013, residui passivi del titolo I per euro 789.517,04 che, costituendo oltre il 41 per cento delle spese correnti impegnate, hanno determinato il superamento del parametro di deficiarietà strutturale n. 4 di cui al Decreto ministeriale 18 febbraio 2013.

L'amministrazione comunale precisa che l'elevato ammontare dei residui passivi del titolo I è strettamente connesso alla difficoltà di riscossione dei primi tre titoli dell'entrata soprattutto per quanto riguarda ICI e Tassa rifiuti, che sono tra l'altro le maggiori fonti di finanziamento della spesa corrente; ciò ha comportato una mancanza di liquidità da parte del Comune e di conseguenza una dilazione dei pagamenti.

La Sezione non può esimersi dal rilevare sul punto che il superamento del valore soglia (40%) indica che l'ente presenta un eccessivo carico di debiti di parte corrente da pagare, derivanti anche da impegni assunti negli esercizi precedenti.

Si ricorda al riguardo che la persistenza, in più esercizi finanziari, di una cospicua mole di residui passivi, impone al comune di svolgere un'attività di monitoraggio costante, al fine di evitare che si consolidi la prassi di "accumulare" debiti liquidi ed esigibili, a fronte di entrate accertate e non riscuotibili nell'esercizio di competenza.


Nella memoria sulla situazione finanziaria dell'ente del 14 aprile 2014 viene segnalata, anche l'avvenuta trasmissione al Comune di fatture per la prestazione di servizi che non trovano copertura nei residui passivi, derivanti da stanziamenti ed impegni pregressi.

Viene precisato che l'ente si è trovato nel corso degli anni a fronteggiare una serie di spese impreviste a causa delle quali, viste le difficoltà sopra evidenziate, di reperire risorse adeguate, non è riuscito a prevedere adeguati stanziamenti di bilancio e pertanto a liquidare tutte le fatture.

Si riferisce al riguardo che sono stati concordati con i fornitori piani di rientro decennali rispetto ai quali il comune procederà agli adeguati stanziamenti nei bilanci dal 2015 al 2024.

La Sezione, prendendo atto di quanto rappresentato, si riserva di verificare, nei controlli ad essa demandati sulla gestione dei successivi esercizi finanziari, la natura dell'operazione posta in essere e la conformità della stessa all'ordinamento contabile degli enti locali.

La Sezione prende inoltre atto di quanto dichiarato nella memoria depositata sull'avvenuto pagamento dei residui passivi di parte capitale negli esercizi successivi a quelli in esame.



[Handwritten signature]

5. Indebitamento.

Si rileva inoltre che gli interessi passivi corrisposti dall'ente a fronte dei finanziamenti concessi risulta superiore al limite dell'8 per cento delle entrate correnti dell'esercizio, stabilito dall'art. 204 del TUEL, determinando anche il superamento del parametro di deficiarietà n. 7 di cui al D.M. 18 febbraio 2013 riguardante il rapporto fra debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni e entrate correnti.

Nella memoria depositata si precisa che nel periodo 2012-2015 non sono stati contratti nuovi mutui e che nell'anno 2015 sono scaduti alcuni ammortamenti con un abbattimento dei costi per un importo complessivo pari ad euro 33.361,74.

La Sezione non può esimersi, al riguardo, dal segnalare la necessità di proseguire il monitoraggio del costo del debito, non soltanto ai fini della legittimità dell'assunzione di eventuali nuovi mutui, ma anche per le conseguenti valutazioni sull'equilibrio strutturale nel tempo della parte corrente del bilancio.

6. Riscossioni di competenza e recupero dell'evasione tributaria.

Decisamente scarsi appaiono i risultati delle riscossioni delle entrate di pertinenza comunale sia nella gestione di competenza che nella gestione dei residui con particolare riferimento al recupero dell'evasione tributaria, rispetto alla quale non si riscontra alcuna attività nell'esercizio 2013.

Il Comune segnala al riguardo la presenza di criticità nella riscossione delle entrate proprie ed in special modo della Tassa sui rifiuti e dell'Imposta sugli Immobili.

Tali criticità sarebbero determinate, secondo quanto dichiarato anche dal Sindaco in adunanza, anche dalla difficoltà di reperire i proprietari delle "secondo case" site sul territorio cui sono spedite le richieste di pagamento.

Viene inoltre precisato che, una volta riscontrato il mancato pagamento, l'ente provvede all'emissione dei ruoli, poi trasmessi alla società Equitalia Spa cui è demandata la riscossione coattiva. Anche in considerazione dei risultati di tale attività negli esercizi precedenti il Comune ha ritenuto, in via cautelativa, di non prevedere nel 2013 alcuna risorsa derivante dal recupero dell'evasione tributaria.

La Sezione, deve rilevare in primo luogo, che proprio dalla scarsa capacità di riscossione delle entrate correnti hanno origine le criticità nella gestione finanziaria dell'ente sopra contestate suscettibili di mettere in pericolo gli equilibri di bilancio dell'ente.

Si richiama pertanto il Comune a prestare particolare attenzione all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi, con la raccomandazione di porre in essere, prima dell'attivazione della riscossione coattiva, tutte le pratiche necessarie all'individuazione dei soggetti debitori ed al recupero di quanto dovuto.

Si segnala peraltro che l'affidamento della riscossione coattiva ad un soggetto esterno non esime l'ente dal compiere tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Santa Margherita di Staffora, quale emersa dalla documentazione esaminata rivela profili di criticità che se non tempestivamente rimossi potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati al Consiglio comunale per l'adozione delle necessarie misure correttive.

Alla verifica delle predette misure la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

INVITA

il Comune ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate, dandone comunicazione a questa Sezione.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema Si.Qu.El, all'Organo di revisione dell'ente; che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito Istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato dalla Camera di consiglio del 23 settembre 2015.

Il relatore

(dott. Paolo Bertozzi)

Depositata in Segreteria

15 OTT 2015

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

Il Presidente

(dott. Giancarlo Astegiano)



qua